

N. 05672/2015REG.PROV.COLL.

N. 09569/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9569 del 2009, proposto da \*\*, rappresentato e difeso dagli avv. Mirco Rizzoglio e Donatella Montagnani, con domicilio eletto presso l' avv. Anna Bevilacqua in Roma, Via Marianna Dionigi, 57;

**contro**

Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

**per la riforma**

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 03890/2009, resa tra le parti, concernente diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l'avv. Bevilacqua per delega dell'avv. Rizzoglio e l'avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Lombardia il cittadino albanese \*\* impugnava il decreto n. 2608/2007 emesso il 4 aprile 2007 dal Questore della Provincia di Milano, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

A motivazione della statuizione di diniego era posto il rilievo che l'interessato era stato condannato, con sentenza emessa dal Tribunale di Monza del 17 maggio 2005, per il reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 bis e 625 n. 5 c.p., risultando, inoltre, a carico dello stesso precedenti di polizia che deponevano per un giudizio di pericolosità con riguardo alla sua persona.

Il ricorso contro la determinazione negativa era respinto con sentenza del T.A.R. per la Lombardia n. 3890 del 2009.

Avverso la sentenza del T.A.R. Gila Sokol ha proposto atto di appello ed ha contrastato le conclusioni del primo giudice, insistendo, anche in sede di memoria di udienza, nei motivi articolati in prime cure e nell'insussistenza dei presupposti e delle ragioni giustificate del diniego di rilascio del titolo di soggiorno.

Il ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio, ha contrastato i motivi di ricorso e chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Con ordinanza n. 6180 del 2009 è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

*2. L'appello può essere accolto.*

2.1. La vicenda sottoposta all'esame del collegio presenta aspetti di peculiarità ove si consideri l'unicità del precedente penale ascritto allo straniero.

Sottolinea invero il ricorrente di essere presente in Italia fin dal 1996 in età di sedici anni.

In tale ipotesi la statuizione impeditiva del rinnovo del permesso di soggiorno, con ogni effetto espulsivo dal territorio nazionale, non può essere raccordata con effetto di automatismo al solo riscontro dell'essere incorso in taluna delle condanne penali che il t.u. sull'immigrazione elevava a condizione ostativa per l'ingresso e permanenza in Italia ma - alla luce della novella introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 5 del 2007, ad integrazione dell' art. 5 del t.u. n.

286 del 1998 - si impone di prendere in considerazione anche la durata del soggiorno nel territorio nazionale unitamente all'inserimento sociale dello straniero ed ai legami familiari in atto.

Sotto anzidetto profilo - che l' art. 2 in precedenza richiamato eleva ad interesse secondario di cui deve tenersi conto, in prudente bilanciamento con l'interesse primario inerente alla sicurezza ed ordine pubblico - l'atto impugnato, che ha dato prevalente rilievo al dato oggettivo della vicenda penale che ha coinvolto lo straniero, si configura carente sul piano motivazionale.

A ciò si aggiunge il fatto della sopravvenuta riabilitazione dell'interessato che - pur se operando con effetto estintivo delle conseguenze penali della condanna, ma non anche sugli gli effetti amministrativi in presenza di disposizioni che prendano in considerazione il reato come fatto storico in sé - esprime un giudizio di buona condotta dell'interessato, sia per tutto il periodo di osservazione, sia in via prognostica per il futuro, concorrendo, quindi, ad attenuare l'automatismo impeditivo del rinnovo del permesso di soggiorno in presenza di reato per il quale l'art. 380 c.p.p. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza.

Per le considerazioni che precedono l'appello va accolto - restando assorbito ogni altro motivo non esaminato - e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado ed va annullato il provvedimento con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell' Amministrazione.

In relazione ai profili della vicenda contenziosa spese e onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, **lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.**

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)